



COMUNE DI CARSOLO
Provincia di L'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



Prot. n. 4605
Del 26/05/2014

SERVIZI GENERALI – Responsabile Dott.ssa Sabrina Marzano
UFFICI: ANAGRAFE E STATO CIVILE
Tel. 0863.908344 – 0863.908326 / Fax 0863.908325 / e_mail anagrafe@comune.carsoli.aq.it

Racc. a.r.

15108271805-0

Al Sig.r/ra RATOI LUIS PATRICIU
VIA ROSELLA N. 2
CARSOLI

OGGETTO: Art. 7 Legge 241/90 e s.m.i.: - Comunicazione di avvio di procedimento anagrafico di cancellazione per irreperibilità, ai sensi dell'art. 11, c. 1, lett. c), del D.P.R. n. 223 30/05/1989.

Premesso che , ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Anagrafico, l'Ufficio Anagrafe ha l'obbligo di procedere alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente del Comune, qualora una persona risultasse costantemente irreperibile all'indirizzo dichiarato per il periodo almeno di un anno a seguito di periodici accertamenti della Polizia Locale.

Che avendo, questo ufficio, ritenuto opportuno avviare un procedimento finalizzato a verificare la Sua effettiva dimora abituale, riconoscendo condizioni ed elementi di fatto e l'esistenza dei requisiti di legge per emanare un eventuale provvedimento di cancellazione anagrafica, qualora si riscontrassero elementi di cui all'art. 11 del R.A. appena citato, con la presente si invita la S.V. a presentarsi presso questo Ufficio o far pervenire memorie scritte, informazioni o chiarimenti che possa ritenere opportuni ai fini di giustificare l'assenza dalla sua dimora.

Ciò premesso, nel ricordarLe l'obbligo di rendere la dichiarazione di residenza nel luogo di effettiva dimora abituale, sancito dalla legge, si tiene a precisare che, se le indagini svolte dalla Polizia Locale dovessero confermare il Suo allontanamento dall'indirizzo sopra indicato per destinazione sconosciuta, questo Ufficio procederà alla cancellazione anagrafica per irreperibilità.

Si precisa, altresì, che ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata ed integrata, si comunica che:

- L'Amministrazione competente all'emanazione del provvedimento d'ufficio di cancellazione anagrafica, è il Comune di Carsoli;
- In data odierna è stato avviato quanto in oggetto e che il Responsabile del suddetto procedimento è l'Ufficiale d'Anagrafe scrivente, con il quale può mettersi in contatto per ogni informazione e chiarimento in merito alla pratica negli orari di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 e giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:00 o telefonicamente al n. 0863.908326 - durante la fase istruttoria potrà presentare memorie scritte e documenti, che questo ufficio ha l'obbligo di valutare qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
- Il termine di conclusione del procedimento è fissato in mesi 6 dalla data di avvio del presente provvedimento, come previsto dall'art. 2, commi 2 e 3 , L. 241/1990, dall'art. 11 D.P.R. n. 223/1989 e da circolari ministeriali e ISTAT;
- In caso di inerzia dell'Amministrazione è ammesso ricorso al TAR entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Carsoli li 26/05/2014



Il Responsabile del procedimento
L'Ufficiale d'Anagrafe
Mascigranda Barardina